



AVVISO DI INDIZIONE DI ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALL' INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO DEL TERZO SETTORE DISPONIBILE ALLA CO-PROGETTAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE E CONTRASTO ALLA GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA E ALLA CONDIZIONE DI SENZA DIMORA NEL COMUNE DI ANDRIA - A VALERE SU RISORSE QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' 2023 E COFINANZIAMENTO REGIONALE QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' 2023. CUP B89G24000260001

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- La Legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” che ha introdotto nell’ordinamento giuridico alcune disposizioni a favore dei soggetti del Terzo Settore, ed in particolare degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni ed enti di promozione sociale, delle fondazioni, degli enti di patronato e di altri soggetti privati, spostando l’attenzione dall’azione esclusiva dell’Ente pubblico ad un’azione svolta da una pluralità di attori. La Legge, inoltre, dispone il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel Terzo Settore, la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche offerte e delle qualificazioni del personale.
- Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Legge di Stabilità 2016 - Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 386 – è stato istituito il Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale (Fondo povertà). L’art. 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di bilancio 2019) istituisce il Fondo per il Reddito di Cittadinanza, riducendo contestualmente la dotazione del Fondo Povertà, ma facendo salva la Quota del Fondo povertà dedicata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali, prevista dall’art. 7, comma 2, del Decreto legislativo 147/2017, attualmente dedicati all’attuazione del Reddito di cittadinanza. Questa Quota del Fondo, denominata Quota Servizi, viene destinata, anche per il tramite delle Regioni, agli Ambiti territoriali per garantire il graduale raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni e degli interventi riferiti alle politiche di contrasto alla povertà. L’articolo 7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 147 del 15 settembre 2017, prevede che una parte della predetta Quota (20 milioni di euro annui) venga riservata per sostenere gli interventi e i servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora³. Convenzionalmente questa parte viene denominata “Quota povertà estrema”, mentre la denominazione “Quota servizi” viene utilizzata a connotare il suo prevalente utilizzo per l’attuazione dei Livelli essenziali delle prestazioni relativi al reddito di cittadinanza.
- La legge 234/2021 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” definisce all’art. 1 comma 159 ciò che caratterizza i livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS), ovvero interventi, servizi, attività e prestazioni integrate, che hanno un carattere di universalità su tutto il territorio nazionale, al fine di garantire ai cittadini qualità di vita, pari opportunità, non discriminazione, prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di svantaggio e di vulnerabilità.
- Il servizio si attiva in caso di emergenze ed urgenze sociali, circostanze della vita quotidiana dei cittadini che insorgono repentinamente e improvvisamente, producono bisogni non differibili, in forma acuta e grave, che la persona deve affrontare e a cui è necessario dare una risposta immediata e tempestiva in modo qualificato, con un servizio specificatamente dedicato. Il



pronto intervento sociale viene assicurato 24h/24 per 365 giorni l'anno. In relazione alle caratteristiche territoriali e di organizzazione dei servizi, può essere attivato come uno specifico servizio attivato negli orari e giorni di chiusura dei servizi territoriali oppure come intervento specialistico sempre attivo. Nel primo caso il pronto intervento sociale viene assicurato direttamente dai servizi territoriali negli orari di apertura. Il pronto intervento sociale si rapporta con gli altri servizi sociali ai fini della presa in carico, laddove necessaria.

- Il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore a norma dell’art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 Giugno 2016, n. 106” e ss.mm.ii., che all’art. 55 individua la co-programmazione e la co-progettazione quali misure di sostegno ed integrazione fra Enti del Terzo Settore e Pubblica Amministrazione, in applicazione del principio di sussidiarietà contenuto nell’art. 118, ultimo comma, della Costituzione.
- Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, n. 72 del 31 marzo 2021 con il quale vengono adottate le “Linee guida sui rapporti collaborativi tra Pubblica Amministrazione ed Enti del Terzo Settore negli artt. 55-57 del D.lgs. n.117/2017 (Codice del Terzo Settore)” e viene fornito un quadro di analisi finalizzato a supportare gli enti pubblici nella concreta applicazione degli artt. 55 -57 del Codice del Terzo Settore, nonché viene puntualmente definita la distinzione tra rapporti collaborativi con gli enti del Terzo Settore e l’affidamento di appalti e concessioni di servizi. In particolare, il suddetto decreto definisce un procedimento amministrativo da seguire in corso di coprogettazione, quale “metodologia ordinaria” per l’attivazione di rapporti collaborativi con il Terzo Settore riferito a specifici progetti di servizio o di intervento.
- La Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di n. 70 del 07.12.2023 di adozione del Piano Sociale di Zona 2022 –2024 approvato in Conferenza di Servizi il 27.12.2024.
- La Determinazione Dirigenziale n. 4401 del 02/12/2024 del Dirigente del Settore Servizi Sociali ed educativi, Servizi Welfare, Politiche della Famiglia e Tutela dei Minori, Non Autosufficienza, Disagio Adulti e Povertà di approvazione del presente Avviso.

ART. 1 – FINALITA’ DEL PROCEDIMENTO

La finalità del presente procedimento è la costruzione di un sistema di partnership attraverso il quale giungere alla co-progettazione e co-gestione del servizio di Pronto Intervento Sociale, servizio previsto dalla Legge 328/2000 che lo riconosce come livello essenziale di assistenza da garantire nei confronti di soggetti che versano in situazioni di emergenza e urgenza sociale.

ART. 2 – CO - PROGETTAZIONE

Il Servizio di Pronto Intervento Sociale è funzione propria del Servizio Sociale Professionale che lo coordina.

Il Pronto Intervento Sociale interviene nei casi di abbandono e di disagio estremo nella quale la persona si trova senza possibilità di attivare, nell’immediato e autonomamente, soluzioni sufficientemente adeguate ad alleviare la condizione di bisogno. Il servizio richiesto avrà l’obiettivo di affrontare le situazioni di emergenza, realizzando una prima lettura del bisogno rilevato nella situazione di emergenza, attraverso un primo intervento a bassa soglia



assistenziale in grado di dare risposta a bisogni il cui soddisfacimento non è differibile, consentendo in seguito gli interventi e la presa in carico da parte dei servizi competenti.

Il ruolo attuale del Terzo settore oltre ad essere prezioso per l'attuazione degli interventi è anche quello di attore essenziale nella co-programmazione e coprogettazione, così come richiamato anche nella sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 2020 che vede gli artt. 55-57 del Codice del Terzo settore, coerenti con i principi costituzionali, indicando in essi una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale

I servizi sociali di sostegno e supporto in favore delle persone in condizioni di povertà estrema e senza dimora” potranno essere erogati da ETS, individuati mediante la co-progettazione con il Terzo Settore, che è l'approccio metodologico che permette di meglio perseguire l'interesse pubblico all'interno del welfare locale, sia nella fase di lettura dei bisogni, che in quella della definizione degli interventi e dei servizi che ad essa consegue.

In tal modo, infatti, l'azione progettuale risulta arricchita dall'opportunità di mettere a confronto professionalità, competenze e angoli visuali differenti in relazione al raggiungimento di obiettivi complessi che assicurano risposte appropriate e mirate ai bisogni delle persone.

La co-progettazione tra l'altro è uno strumento innovativo in quanto il soggetto privato coinvolto nell'attuazione di un progetto non si limita ad erogare un servizio per conto di una Pubblica Amministrazione, ma è chiamato ad assumere un ruolo attivo, rischiando risorse proprie, proponendo soluzioni progettuali e assumendo una posizione di corresponsabilità sia progettuale che gestionale.

La costruzione di un sistema comunitario attraverso la co-progettazione consente di mettere a valore diverse competenze e professionalità espresse dall'ente pubblico e dal soggetto del Terzo Settore in una logica di progettazione permanente degli interventi che non si esaurisce nel momento della scelta del partner, ma che si mantiene per tutto il periodo dello sviluppo progettuale e gestionale della partnership con l'obiettivo di adattare tale sviluppo alla lettura dei bisogni via via emergenti.

La co-progettazione, quale metodologia di attività collaborativa, oltre che procedimento amministrativo orientato all'attivazione del partenariato, ha natura “circolare” e di conseguenza è possibile prevedere la riattivazione del tavolo di co-progettazione quando si manifesti la necessità o, anche, l'opportunità di rivedere o implementare l'assetto raggiunto con la co-progettazione.

ART. 3 – OGGETTO DELLA CO-PROGETTAZIONE

Il servizio sarà attivabile per tutte le tipologie di utenza e si occuperà delle seguenti attività:

1. accoglienza delle segnalazioni;
2. attivazione di un primo servizio di assistenza per rispondere ai bisogni indifferibili e urgenti;
3. attivazione di attività di aggancio, ascolto e lettura del bisogno attraverso: operatori del servizio, intervento dell'Unità di strada (UDS);
4. prima valutazione del bisogno, documentazione dell'intervento e segnalazione ai servizi.



La co-progettazione dovrà essere sviluppata nell'ambito del progetto di massima di cui al successivo art. 5 e nel rispetto delle risorse messe a disposizione dall'Ambito di Andria e dai partners indicate nel successivo art. 6.

Nell'elaborazione delle proposte progettuali il soggetto partecipante dovrà fare specifico riferimento al contesto della Città di Andria in quanto è fondamentale che la proposta progettuale trovi reale fattibilità nel territorio cittadino e riesca a garantire un impianto unitario per la gestione ed attuazione delle attività e degli interventi proposti.

ART. 4 - DURATA


Il servizio avrà durata di 12 mesi fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

ART. 5 - PROGETTO DI MASSIMA: OBIETTIVI SPECIFICI E AZIONI RICHIESTE

L'obiettivo del presente Avviso è per sostenere gli interventi e i servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora.

Le azioni richieste come contenuto minimo obbligatorio nella proposta di co-progettazione sono le seguenti:

1. Sperimentazione della integrazione tra interventi infrastrutturali riguardanti le strutture abitative e socio sanitarie e misure di sostegno alle persone senza dimora nel percorso verso l'autonomia;
2. Prevenzione della condizione di senza dimora intervenendo nella fase di deistituzionalizzazione delle persone a rischio di emarginazione;
3. Interventi di sostegno materiale realizzati attraverso il rafforzamento di servizi a bassa soglia quali la distribuzione di beni di prima necessità e di altri beni materiali nell'ambito di progetti di accompagnamento all'autonomia così come segue:
 - a) L'acquisizione di beni ed i servizi di supporto in risposta a bisogni primari (ad esempio acquisizione e distribuzione di viveri, indumenti, vestiario e calzature, servizi per la cura e l'igiene della persona, mense sociali);
 - b) Servizi di accoglienza notturna (ad esempio strutture per l'accoglienza notturna, dormitori per la sola l'accoglienza degli ospiti durante le ore notturne, comunità semiresidenziali per ospitalità notturna e attività diurne senza soluzione di continuità, comunità residenziali presso cui è garantita la possibilità di alloggiare continuativamente presso i locali, anche durante le ore diurne e dove è garantito anche il supporto sociale ed educativo, alloggi protetti, alloggi autogestiti nell'ottica della progressiva autonomia);
 - c) Servizi di accoglienza diurna (ad esempio centri diurni-strutture di accoglienza e socializzazione nelle quali si possono passare le ore diurne ricevendo anche altri servizi; comunità residenziali comunità aperte tutto il giorno che prevedono attività specifiche per i propri ospiti anche in orario diurno; circoli ricreativi in cui si svolgono attività di socializzazione e animazione, aperte o meno al resto della popolazione; laboratori ove si svolgono attività occupazionali significative o lavorative a carattere formativo o di socializzazione).
4. Misure di accompagnamento all'autonomia quali:
 - a) servizi informativi e di orientamento delle persone senza dimora rispetto alle risorse e ai servizi del territorio; espletamento pratiche;
5. Pronto intervento sociale quali:
 - a) i sistemi di ricevimento delle segnalazioni ;



- b) l'attivazione in emergenza di risposte indifferibili e urgenti ai bisogni di accoglienza per periodi brevi in attesa dell'accesso ai servizi o all'housing first e la fornitura di beni prima necessità;
- c) l'aggancio, l'ascolto e la lettura del bisogno realizzata anche con interventi di Unità di Strada la prima valutazione del bisogno, la documentazione dell'intervento e la segnalazione ai servizi; le azioni di integrazione con altri servizi.

Gli interventi oggetto di co-progettazione saranno proposti al nucleo beneficiario dal SSP in seguito alla presa in carico e modulati in maniera individualizzata in relazione alle esigenze ed al numero dei componenti, al fine di supportare l'intero nucleo familiare nel proprio domicilio

Il presente articolo individua il contenuto minimo obbligatorio della proposta di co-progettazione che si caratterizza dalla descrizione degli elementi essenziali ed indicativi per orientare i partecipanti alla predisposizione della proposta progettuale.

ART. 5 BIS - PROGETTO

Il soggetto manifestante interesse deve, sulla base delle indicazioni contenute nell'art. 5 del presente avviso, specificare la proposta progettuale che intende attuare in partnership, in ragione degli elementi di valutazione in appresso disciplinati.

La proposta progettuale dovrà prevedere le attività minime obbligatorie di cui all'art. 5 del presente Avviso e indicare le modalità di realizzazione degli interventi ivi richiesti volti a rispondere ai bisogni del Pronto intervento sociale e interventi a favore delle persone in condizioni di povertà estrema o marginalità.

La descrizione del progetto deve contenere la specificazione del modo in cui si intendono attuare gli interventi affinché siano appropriati ed adeguati rispetto alle caratteristiche delle persone alle quali sono rivolti.

Il soggetto manifestante interesse nella redazione dell'idea progettuale dovrà tenere in debito conto gli obiettivi che l'Amministrazione intende perseguire con gli interventi in argomento ed esplicitare le relative modalità di realizzazione.

ART. 6 – RISORSE DELLA CO-PROGETTAZIONE

Le risorse pubbliche stimate per lo sviluppo delle attività oggetto della co-progettazione, per l'intera sua durata, ammontano complessivamente pari a € 139.000,00 onnicomprensivo, a valere sulle risorse del Fondo Povertà annualità 2023 e Cofinanziamento Regionale Quota Servizi Fondo Povertà 2023 relative all'annualità dei Piani sociali di zona 2024 con esigibilità nell'anno 2024;

ART. 7 – SOGGETTI AMMESSI ALLA CO-PROGETTAZIONE e CONDIZIONE OSTATIVA ALLA PARTECIPAZIONE

Possono presentare la manifestazione di interesse gli Enti del Terzo Settore, come definiti dall'art. 4 del D.lgs. n. 117/2017 "Codice del Terzo Settore", e coloro che risultano in possesso dei requisiti di partecipazione cui all'art. 8 del presente Avviso.

Alla luce della Sentenza n. 02533/2024 ReG. Prov.Coll. n. 00687/2024 Reg. Ric. pubblicata il 01/10/2024, si evince che " non sussiste allo stato alcun obbligo per le Onlus di chiedere



l'iscrizione al RUNTS, ben potendo le stesse mantenere l'iscrizione nel loro registro di settore”.

Gli Enti del Terzo Settore interessati potranno presentare la propria proposta sia in forma singola che aggregata (A.T.S., A.T.I., Consorzi ed altro). Nel caso di raggruppamento è necessario essere già formalmente costituiti nella forma aggregata individuata prima della presentazione della propria candidatura, oppure al momento della presentazione delle candidature definire i componenti e presentare una dichiarazione di impegno a costituirsi in forma aggregata, costituzione formale che dovrà necessariamente avvenire prima della sottoscrizione dell'accordo di collaborazione nella forma della contratto.

ART. 8 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

“La procedura di co- progettazione non ha carattere di procedura rigorosamente competitiva ma, è volta alla scelta di uno o più soggetti del Terzo Settore con cui intraprendere un'attività di collaborazione “(co-programmazione e co-progettazione)” - sentenza n. 02533/2024 ReG. Prov.Coll. n. 00687/2024 Reg.Ric. pubblicata il 01/10/2024. Trattandosi di procedura di co-progettazione i criteri valutativi non devono impedire il successivo sviluppo del progetto presentato dall'operatore, fino alla definizione del progetto definitivo. Pertanto, il progetto potrà subire modifiche e/o integrazioni

Al fine di potere instaurare un rapporto di partnership finalizzato alla co-progettazione con il Comune di Andria, i soggetti partecipanti alla istruttoria devono essere in possesso, ai fini dell'ammissione, dei seguenti requisiti:

a) requisiti generali

- assenza di ogni condizione che possa determinare l'esclusione dalla presente procedura e/o di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione. In caso di forma aggregata temporanea o consorzio ordinario di concorrenti, detto requisito dovrà essere posseduto da ciascun soggetto partecipante al consorzio stesso, mentre nel caso di consorzi di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 65, comma 2, del D.lgs. 31.03.2023 - n. 36, dovrà essere posseduto dal consorzio e da ciascuna delle imprese designate dal consorzio quali esecutrici del servizio.
- Il possesso dei requisiti richiesti viene dichiarato dal concorrente ai sensi del D.P.R. 445/2000 con le modalità ivi indicate utilizzando il modello di domanda di partecipazione (**ALLEGATO 1**) al presente avviso;

b) requisiti di idoneità professionale

- iscrizione nel RUNTS (avviato con Decreto Direttoriale M_Ips. 34 Registro Decreti. R. 0000561. 26.20.2021 del 23.11.2021). Le ONLUS iscritte nell'Anagrafe delle ONLUS, in attesa si chiarisca la disciplina, rimangono nel regime transitorio previsto dall'art. 101 del D.lgs. 117/2017.
- In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti detto requisito di idoneità professionale dovrà essere posseduto da ciascun soggetto partecipante al Raggruppamento o consorzio stesso, mentre nel caso di consorzi di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 65, comma 2, del D.lgs. 31.03.2023 - n. 36 dovrà essere posseduto dal consorzio e da ciascuna delle imprese designate dal consorzio quali esecutrici del servizio.

c) requisiti di capacità tecnico professionale:



Esperienza comprovabile di almeno 2 anni, anche non consecutivi, nell'ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso, nella gestione del Pronto intervento sociale e interventi a favore delle persone in condizioni di povertà estrema o marginalità, da

La comprova del requisito è fornita mediante elenco dei servizi svolti con indicazione delle date, degli importi e dei destinatari, pubblici o privati.

In caso di raggruppamenti temporanei il requisito è dato dal complesso dei requisiti posseduti dai soggetti facenti parte del R.T.I.

E' fatto divieto partecipare alla selezione per la co-progettazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare in forma individuale, qualora vi sia la partecipazione alla selezione di co-progettazione medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. L'inosservanza di tale divieto comporterà l'esclusione dalla procedura, sia del concorrente, sia del raggruppamento di cui fa parte.

Non è ammesso AVVALIMENTO ex art. 89 del D.Lgs 50/2016.

La mancanza di uno o più requisiti, comporterà la non ammissione della candidatura al presente avviso.

ART. 9 - MODALITA' E FASI DELL'ISTRUTTORIA PUBBLICA

L'esame della documentazione amministrativa e la valutazione delle proposte progettuali verranno effettuati da una **Commissione tecnica** appositamente costituita con determinazione dirigenziale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle istanze di partecipazione.

La procedura si svolgerà in tre fasi distinte:

Fase A): individuazione del soggetto con cui sviluppare le attività di co-progettazione.

Sarà ammesso quale partner idoneo per le attività di coprogettazione il soggetto che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato non inferiore a 70/100. La fase di selezione potrà anche prevedere delle audizioni al fine di comprendere al meglio la coerenza tra gli obiettivi, le attività proposte e la concreta realizzabilità delle stesse.


Fase B): co-progettazione condivisa tra i responsabili dell'Amministrazione Comunale, del Settore Servizi Sociali, Demografici ed educativi e i responsabili tecnici del soggetto selezionato. La procedura prenderà come base di lavoro il progetto che avrà ottenuto il punteggio più alto in sede di valutazione e si procederà alla sua discussione critica, alla definizione di eventuali variazioni e integrazioni e alla definizione degli aspetti esecutivi, fra i quali in particolare:

- definizione analitica e di dettaglio degli obiettivi da conseguire;
- definizione degli elementi e delle caratteristiche di innovatività, sperimentabilità e miglioramento della qualità degli interventi e dei servizi co-progettati.

Fase C): aggiudicazione e stipula del contratto. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono a carico del soggetto selezionato, così come il pagamento di tutte le imposte e tasse dovute per legge relative all'esecuzione del servizio in oggetto. Al soggetto selezionato potrà essere chiesto di attivare i progetti e gli interventi sin dalla conclusione della fase B), anche nelle more della stipula del contratto.

ART. 10 - TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E DEL PROGETTO.

L'istanza di partecipazione dovrà pervenire, esclusivamente tramite PEC – Posta Elettronica Certificata, entro e non oltre le ore 13.00 del decimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: sociosanitario@cert.comune.andria.bt.it riportando nell'oggetto: "**Proposta di co-progettazione**"



dei servizi sociali per la realizzazione di interventi di Pronto Intervento Sociale e contrasto alla grave emarginazione adulta e alla condizione di senza dimora nel comune di Andria”

In caso di forma aggregata l'invio, tramite un'unica PEC, sarà a cura del solo soggetto capofila che raccoglierà la documentazione necessaria dagli altri partner.

Non saranno prese in considerazione le domande o la documentazione trasmessa con modalità diversa da quella indicata o inviate da indirizzi e-mail ordinari o pervenute oltre il termine a pena di inammissibilità.

L'istanza dovrà contenere due cartelle:

- A. **“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”**, che dovrà contenere la documentazione amministrativa del soggetto proponente come meglio specificato di seguito;
- B. **“PROPOSTA PROGETTUALE”**, che dovrà contenere la proposta di progetto del soggetto proponente come meglio specificato di seguito ed il piano economico finanziario.

A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

- Domanda di partecipazione e dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 compilata in ogni sua parte (**ALLEGATO 1**);
- eventuali accordi di rete formalmente sottoscritti;
- atto costitutivo e statuto (se previsto in relazione alla tipologia dell'organismo partecipante);
- iscrizione nel RUNTS ovvero istanza di iscrizione ovvero iscrizione nei previgenti Registri regionali;
- copia del documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante dell'Ente o, in caso di procura, del procuratore.
- curriculum in formato europeo delle risorse umane che l'ente proponente intende impiegare redatti dagli interessati in forma di autocertificazione ai sensi dell'art. 46 e 47 DPR 445/2000
- elenco dei beni immobili e/o dotazioni strumentali a disposizione del servizio;
- accordi di partenariato con specifica indicazione delle azioni e delle tempistiche che il partner si obbliga a realizzare per il progetto;
- la domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, dal legale rappresentante del soggetto;
- la domanda può essere firmata anche da un procuratore del legale rappresentate ed in tal caso deve essere allegata copia conforme della relativa procura anch'essa firmato digitalmente.

In caso di partecipazione in forma aggregata dovrà essere presentata l'apposita dichiarazione.

ALLEGATO 1.BIS – che dovrà essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti della forma aggregata. E' consentita la presentazione di domanda di partecipazione e offerte anche da parte di enti che devono ancora costituirsi in consorzio ordinario. In tal caso dovrà essere presentato impegno di costituzione del consorzio sottoscritto da tutti i/le rappresentanti legali degli enti, che dovrà avere lo stesso contenuto e forma dell'impegno del costituendo ATI/ATS. Nel caso in cui gli atti della procedura siano sottoscritti dal procuratore, quest'ultimo dovrà presentare, pena l'esclusione, copia della procura.

In caso di assenza delle dichiarazioni suindicate il Comune, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/1990 e s.m.i., ne richiederà l'integrazione assegnando al soggetto partecipante alla procedura ad evidenza pubblica un termine congruo, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il partecipante è escluso dalla procedura.

Sono considerate inammissibili - e quindi comunque escluse dalla valutazione - le proposte progettuali che non abbiano le caratteristiche minime richieste e, in particolare, le proposte:

- a) pervenute oltre il termine stabilito dal presente Avviso;
- b) presentate da soggetti diversi da quelli legittimati o prive dei requisiti generali di accesso stabiliti dall'art.6 del presente Avviso;



c) prive di firma;

d) prive di compartecipazione economica.

Ai soggetti non ammessi per i motivi di cui sopra verrà data comunicazione formale.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

B – PROPOSTA PROGETTUALE

La proposta progettuale dovrà essere sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante dell'Organizzazione partecipante alla procedura di co-progettazione e dovrà essere redatta **utilizzando il FORMAT** predisposto dal Comune (**ALLEGATO 2**). Ad essa dovrà essere allegato il piano economico finanziario dettagliato.

Nel caso di forma aggregata temporanea e di consorzio di cui all'art. 65 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, gli allegati costituenti la proposta progettuale, dovranno essere prodotti in forma congiunta e dovranno essere sottoscritti da tutti i Legali rappresentanti degli ETS associati/consorzati. Nel caso in cui venga presentato atto notarile di forma aggregata, la proposta progettuale può essere sottoscritta dal solo capogruppo. La proposta progettuale dovrà contenere tutti gli elementi di valutazione e dovrà essere redatta esclusivamente utilizzando il modello predisposto (**ALLEGATO 2**). Si precisa che informazioni diverse rispetto a quelle richieste nel presente Avviso non saranno prese in considerazione nella valutazione della proposta progettuale. La proposta progettuale, così come contenuto nel **FORMAT (ALLEGATO 2)**, dovrà essere articolata nel modo seguente:

1. CONOSCENZA E LEGAME CON IL CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO.

A partire da un'attenta analisi del contesto della città di Andria, si illustrino gli elementi di conoscenza, contatto e di collaborazione attiva con il contesto locale, al fine di testimoniare un radicamento già consolidato o l'esplicita volontà di investimento e di lavoro integrato rispetto a questo territorio e rispetto ai contenuti specifici del progetto di massima di cui all'articolo 5 del presente Avviso. **Totale max 4 cartelle** di cui:

1.1 Analisi del contesto cittadino - **max 2 cartelle**

1.2 Esperienza maturata nel contesto - **max 1 cartelle**

1.3 Progetti realizzati nel contesto – **max 1 cartella**

2. RISPONDEZZA TECNICO PROFESSIONALE

A partire da una puntuale descrizione della storia del soggetto proponente, si illustrino gli elementi esperienziali e professionali a testimonianza dell'effettivo possesso di quanto richiesto del progetto di massima di cui all'articolo 5 del presente Avviso - **Totale max 3 cartelle** di cui:

2.1 Precedenti esperienze nell'ambito di servizi e interventi attinenti ai contenuti del progetto di massima anche al di fuori del contesto territoriale del Comune di Andria ulteriori rispetto ai requisiti di partecipazione; **max 1 cartella**;

2.2 Profili professionali, specifiche qualifiche e competenze presenti all'interno dell'organizzazione e coerenti con i contenuti del progetto di massima – **max 1 cartella**;

2.3 Esperienze di rete e di collaborazioni sul tema indicato dal programma già attive o che il soggetto candidato a divenire partner dichiara di poter attivare - **max 1 cartella**

3. MODALITÀ OPERATIVE



A partire dagli obiettivi e dalle indicazioni relative alle azioni richiamate del progetto di massima di cui all'articolo 5 del presente Avviso, si illustri la strategia generale e il modello di intervento che si intende attivare. A seguire, per ognuna delle Azioni indicate nel Progetto di Massima, si declinino le modalità operative e le scelte organizzative che si intendono attivare per dare concretezza e attuazione agli interventi.

3.1 Strategia generale di intervento: Strategia generale e modello di intervento che si intende attivare **max 2 cartelle;**

3.2 modalità operative e scelte organizzative per attuare i contenuti minimi richiesti per le azioni progettuali indicate nell'art. 5 dell'avviso **max 4 cartelle;**

3.3 definizione degli strumenti di monitoraggio e valutazione dei risultati attesi dei beneficiari **max 2 cartelle**

4. PIANO ECONOMICO

Sulla base degli elementi indicati nel progetto di massima di cui all'articolo 5, si declini un piano economico a sostegno dell'attuazione di quanto richiesto e di piena finalizzazione delle risorse pubbliche che il Comune riconosce quale compensazione delle attività oggetto di co-progettazione.

4.1 Elaborazione della proposta di Piano Economico dettagliato da cui si possa desumere in modo inequivocabile la finalizzazione delle risorse pubbliche indicate per ogni azione e per ogni voce di costo al fine di poter quantificare il valore economico del pacchetto di interventi che costituisce la dote educativa e di comunità. Si precisa che è necessario individuare il profilo delle figure professionali da coinvolgere, il numero di ore per ciascuna figura professionale e il costo orario secondo il CCNL applicato.

4.2 Descrizione a commento del Piano economico di cui al punto precedente per meglio esplicitare la finalizzazione delle risorse pubbliche indicate per ogni azione - **max 1 cartella**

4.3 Descrizione e quantificazione delle risorse -diverse da quelle in danaro - messe a disposizione dall'Ente partner e funzionali alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento alle risorse umane, beni immobili, beni mobili, attrezzature, servizi aggiuntivi proposti. **max. 1 cartella**

In sede di valutazione delle proposte progettuali la commissione tecnica di valutazione potrà, in caso di necessità, richiedere, tramite PEC, precisazioni ed integrazioni rispetto alla documentazione presentata, indicando un congruo tempo per il riscontro.

5. GRADO DI INNOVAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

Sulla base degli elementi indicati nel progetto di massima di cui all'articolo 5 si declini:

5.1 La capacità di fornire risposte nuove ai bisogni dei cittadini rispetto al sistema dei servizi dei progetti già attivi sul territorio **max 2 cartella;**

5.2 grado di integrazione con i servizi attivi sul territorio nella stessa area o in altre aree; **max 2 cartelle;**

5.3 metodologie e strumenti di coordinamento con il Settore innovazione sociale, i servizi sociali delle EE.MM., i progetti già attivi sul territorio e con gli interventi del presente avviso; **max 2 cartelle**

ART. 11 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

La valutazione della proposta progettuale sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri e punteggi:

PROPOSTA PROGETTUALE max 70 punti (50 sulla dimensione qualitativa e 20 sulla dimensione economico finanziaria);



In relazione agli elementi della Proposta progettuale presentata, la Commissione Tecnica procederà all'attribuzione di un giudizio in corrispondenza di ciascun elemento e all'assegnazione di un punteggio, come indicato nella tabella seguente

DESCRIZIONE DEI CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI:

Conoscenza e legame con il contesto territoriale di riferimento: Analisi del contesto cittadino Esperienza maturata nel contesto cittadino Progetti realizzati nel contesto cittadino	Punti 5	ELEVATA	Punti 5
		BUONA	Punti 3
		SUFFICIENTE	Punti 2
		SCARSA	Punti 1
		ASSENTE	Punti 0
Modalità operative: Strategia generale e modello di intervento che si intende attivare Modalità operative e scelte organizzative per attuare i contenuti minimi richiesti per le azioni progettuali indicate nell'art. 5 dell'avviso Definizione degli strumenti di monitoraggio e valutazione dei risultati attesi dei beneficiari	Punti 15	ELEVATA	Punti 15
		BUONA	Punti 10
		SUFFICIENTE	Punti 7
		SCARSA	Punti 5
		ASSENTE	Punti 0
Rispondenza tecnico professionale: Precedenti esperienze nell'ambito di servizi e interventi attinenti ai contenuti del progetto di massima anche al di fuori del contesto territoriale del Comune di Andria ulteriori rispetto ai requisiti di partecipazione; Profili professionali, specifiche qualifiche e competenze presenti all'interno dell'organizzazione e coerenti con i contenuti del progetto di massima Esperienze di rete e di collaborazioni sul tema indicato dal programma già attive o che il soggetto candidato a divenire partner dichiara di poter attivare	Punti 10	ELEVATA	Punti 10
		BUONA	Punti 8
		SUFFICIENTE	Punti 5
		SCARSA	Punti 3
		ASSENTE	Punti 0
Piano economico: Finalizzazione delle risorse pubbliche indicate per ogni azione e per ogni voce di costo Descrizione e quantificazione delle risorse - diverse da quelle in danaro - messe a disposizione dall'Ente	Punti 20	ELEVATA	Punti 20
		BUONA	Punti 15
		SUFFICIENTE	Punti 10



partner e funzionali alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento alle risorse umane, beni immobili, beni mobili, attrezzature, servizi aggiuntivi proposti		SCARSA	Punti 8
		ASSENTE	Punti 0
Grado di innovazione della proposta progettuale Capacità di fornire risposte nuove ai bisogni dei cittadini rispetto al sistema dei servizi e dei progetti già attivi sul territorio; Grado di integrazione con i servizi attivi sul territorio nella stessa area o in altre aree; Metodologie e strumenti di coordinamento con il Settore innovazione sociale, i servizi sociali delle EE.MM., i progetti già attivi sul territorio e con gli interventi del presente avviso	Punti 20	ELEVATA	Punti 20
		BUONA	Punti 15
		SUFFICIENTE	Punti 10
		SCARSA	Punti 5
		ASSENTE	Punti 0

Le proposte progettuali saranno valutate sulla base e secondo l'ordine dei criteri sopra elencati.

Il Comune si riserva la facoltà di procedere all'individuazione del soggetto per la co-progettazione anche in presenza di una sola proposta purché essa sia ritenuta valida e congruente con l'oggetto della presente istruttoria ed abbia raggiunto **il punteggio minimo di 50/70**.

L'esito della presente istruttoria sarà approvato con apposito provvedimento e pubblicato sul sito internet del Comune di Andria www.comune.andria.bt.it nella sezione Bandi e gare/Avvisi/Esiti.

ART. 12 – CO-PROGETTAZIONE

Successivamente alla scelta del soggetto partner secondo i criteri di cui al precedente articolo sarà convocato il Tavolo di co-progettazione con il mandato di procedere alla realizzazione della fase B) di cui al precedente art. 9.

Essa consiste nella discussione critica del progetto presentato dal soggetto qualificatosi con il punteggio più elevato e nella eventuale definizione di variazioni e integrazioni coerenti con le finalità del presente avviso in accordo con gli indirizzi dell'Amministrazione Comunale.

Congiuntamente alla definizione finale del progetto si procederà all'approvazione del budget di progetto nel quale saranno evidenziate le fonti di finanziamento delle attività messe a disposizione dal Comune e dal soggetto co-progettante in termini di valorizzazione.



La co-progettazione si conclude con il progetto definitivo e il piano economico – che costituiranno ALLEGATI parte integrante del contratto che verrà stipulato tra il Comune di Andria il soggetto individuato quale partner.

ART. 13 – CHIUSURA ISTRUTTORIA

La procedura di istruttoria pubblica di co-progettazione si conclude con la stipula di contratto dell'accordo procedimentale.

A tal fine il Comune inviterà il soggetto partner a:

- produrre, nel caso in cui il partner individuato sia una forma aggregata temporanea di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti, il relativo atto costitutivo;
- presentare polizza assicurativa RCT/RCO al termine della co-progettazione;

Ai fini della stipula saranno effettuati i controlli sui requisiti di onorabilità e capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione in analogia a quanto previsto dai controlli sui requisiti di ordine generale di cui al Libro II -titolo IV - Capo II del D.Lgs. 36/2023.

Allegati, parte integrante del contratto, saranno il Progetto definitivo e il Piano economico, risultato del Tavolo di coprogettazione.

Il soggetto co-progettante è obbligato alla stipula. Qualora, senza giustificati motivi, esso non adempia a tale obbligo, il Comune di Andria potrà dichiararne la decadenza dall'accordo di collaborazione per la coprogettazione e co-gestione delle azioni, addebitandogli spese e danni conseguenti. E' vietato cedere anche parzialmente l'accordo di collaborazione, pena l'immediata risoluzione del relativo contratto e il risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune di Andria.

ART. 14 – ONERI DIVERSI A CARICO DEL PARTNER

Nella gestione del progetto il/i partner si impegna a svolgere le attività secondo quanto definito dal progetto esito dell'accordo procedimentale successivo alla fase di coprogettazione e allegato al contratto

Il partner dovrà inoltre:

- assumere tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale coinvolto nel progetto;
- sollevare il Comune con riferimento a tutto il personale coinvolto nel progetto, da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contribuzioni, assicurazioni e in generale da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti i relativi oneri;
- comunicare al Comune, prima dell'inizio delle attività, l'elenco nominativo del personale, precisando le mansioni affidate e le ore di lavoro contrattuali;



- assicurare che il personale che sarà utilizzato per le attività co-progettate, sia in regola con le norme di igiene e sanità: in particolare il partner dovrà predisporre i controlli sanitari previsti dalla vigente normativa;
- comunicare al Comune le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nelle attività del progetto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi referenti;
- predisporre gli strumenti di monitoraggio coerenti con il disegno di valutazione definito in sede di coprogettazione;
- rispettare le norme nazionali sulla raccolta e conservazione dei dati personali, provvedendo alla nomina di un Responsabile del trattamento dei dati;
- rendersi responsabile dei danni che dovessero occorrere a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.
- a pena di esclusione, non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001. A tal fine, dovrà essere prodotta una autodichiarazione sostitutiva di atto notorio ex DPR n. 445/2000 attestante la citata condizione.

ART. 15 - MODALITA' DI RENDICONTAZIONE

Le spese dovranno essere rendicontate secondo le modalità previste dalle linee guida per la rendicontazione del Fondo Povertà 2023 (Linee Guida per l'impiego della Quota Servizi del Fondo Povertà ANNUALITÀ 2022 e 2023).

I soggetti selezionati si assumono tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla normativa vigente, in particolar modo dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 così come modificata dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217.

ART. 16 – ASSICURAZIONI

Le organizzazioni partner assumono ogni responsabilità per infortuni e danni a persone e cose, per fatto proprio o dei propri dipendenti e collaboratori, anche esterni, derivanti dalle attività ad esso affidate nella realizzazione del progetto, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità e obbligazione nei confronti di terzi.

A tal fine il partner si impegna a presentare e mantenere sempre valida per l'intera durata del progetto una **Polizza Assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)**, che contenga tutte le clausole e garanzie sotto indicate.

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 - Validità della garanzia per l'accordo di collaborazione aggiudicato.

La polizza N... deve intendersi valida per lo svolgimento dell'intera durata del progetto esecutivo.

Art. 2 Definizione di Assicurato

L'ETS partner individuato dall'Amministrazione, i suoi Amministratori, dirigenti e dipendenti.



Tutti i soggetti di cui, nel rispetto della legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro vigente al momento del sinistro, il Contraente/Assicurato si avvalga, anche occasionalmente o temporaneamente, nell'esercizio dell'attività oggetto dell'accordo di collaborazione (consulenti o collaboratori, personale c.d. somministrato, stagisti, tirocinanti, collaboratori a progetto, volontari)

Art. 3 – Estensione del novero dei terzi

Si considera nel novero dei terzi

- la Stazione Appaltante, i suoi dipendenti.
- i soggetti partecipanti alle iniziative nei luoghi di realizzazione del progetto.
- danni arrecati dai soggetti partecipanti all'iniziativa a terzi durante l'espletamento delle attività. In caso di sinistro, la società non potrà eccepire nei confronti di detti terzi, riserve o eccezioni con riguardo agli Artt. 1892 e 1893 del cc, fatti salvi i diritti di rivalsa della Società.

GARANZIE

Sezione RCT

Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, anche per quanto svolto da persone di cui lo stesso deve rispondere, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose verificatisi in relazione all'attività svolta (comprese le complementari, accessorie, connesse e collegate) anche se svolta presso terzi.

Art. 2 Massimale

€ 3.000.000 per sinistro/anno

Art. 3 Clausole aggiuntive e limiti di indennizzo


- a) Danni consequenziali e da interruzione di esercizio;
- b) Numero di sinistri illimitato
- c) Danni a cose in consegna o custodia con un sottolimito di almeno il 10% del massimale

In alternativa l'aggiudicatario potrà fornire polizza di cui è già in possesso che contenga tutte le clausole indicate nel presente documento corredata da eventuale "Appendice" emessa al fine di recepire le eventuali clausole non presenti.

Prima della stipulazione del contratto dovrà essere prodotta al Comune copia della polizza.

ART.17 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Il partner è tenuto ad osservare tutte le norme di legge che regolano la previdenza e l'assistenza e al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori previsti dal D.lgs. 81/2008. Il partner, oltre che alla sicurezza dei propri dipendenti, è direttamente e pienamente responsabile della sicurezza delle terze persone che eventualmente si



venissero a trovare nell'area dove si svolgono le attività previste dalla coprogettazione: in tal senso dovrà adottare adeguate misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi.

ART.18 - RESPONSABILE TECNICO/A

Il soggetto selezionato dovrà fornire all'amministrazione procedente, almeno 3 giorni prima dell'avvio delle attività di co-progettazione, il nominativo e i recapiti telefonici (fisso e cellulare) del/la Responsabile tecnico/a che interverrà nella successiva fase di co-progettazione e co-gestione del progetto.

Il/La Responsabile Tecnico/a dovrà essere autorizzato/a, sin dall'inizio dell'attività di co-progettazione, a partecipare agli incontri di co-progettazione in nome e per conto dell'Ente di appartenenza ovvero dell'A.T.I./A.T.S. a tale scopo costituita collaborando con le/i referenti comunali e gli altri Enti coinvolti nell'attuazione delle singole attività.

ART. 19 AVVERTENZE

La presentazione della domanda di partecipazione e la relativa proposta progettuale costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nell'avviso e nei suoi allegati con rinuncia ad ogni eccezione.

Il Comune di Andria si riserva la facoltà di non dare luogo alla procedura o di prorogarne la data di scadenza ove lo richiedano motivate esigenze pubbliche, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

Il Comune di Andria si riserva la facoltà di non individuare un partner, ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.

La partecipazione alle fasi dell'istruttoria pubblica (in particolar modo, fase B di cui all'art. 9) dovrà essere svolta a titolo gratuito dal soggetto selezionato.

Nel caso in cui, all'esito dei controlli sul possesso dei requisiti generali e speciali, non fosse possibile procedere alla stipula del contratto di cui alla fase C di cui all'art. 9, il soggetto selezionato nulla potrà pretendere in relazione alla partecipazione alla fase B, che riveste natura endoprocedimentale ed istruttoria.

ART. 20 – INFORMAZIONI

Gli/le interessati/e possono prendere visione ed estrarre copia dell'Avviso e degli allegati della presente istruttoria pubblica consultando il sito: www.comune.andria.bt.it – Bandi e Gare – sezione "Altri avvisi". Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al Comune di Andria; diversamente si declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di forma aggregata temporanea, consorzi ordinari, anche se non ancora



costituiti formalmente, la comunicazione recapitata all'Ente capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

ART. 21 – CHIARIMENTI

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente all'indirizzo PEC sociosanitario@cert.comune.andria.bt.it fino a cinque giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle proposte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite mediante pubblicazione in forma anonima nella suddetta pagina internet di pubblicazione dell'Avviso, in apposito file "FAQ" in costante aggiornamento.

ART. 22 – COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra il Comune di Andria e i partecipanti al presente avviso si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC sociosanitario@cert.comune.andria.bt.it ed all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione presentata.

ART. 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali (anche giudiziari ai sensi art. 10 del Regolamento UE 679/16) verranno trattati esclusivamente per la seguente finalità: Gestione degli aspetti operativi ed amministrativi connessi all'avviso di co-progettazione della dote educativa e di comunità RED 2023 (d'ora in poi "avviso dote") e la base giuridica del trattamento è l'obbligo legale così come previsto dall'art. 6, par. 1, lettera c) e dall'art. 9, par. 2, lettera b).

Il trattamento dei dati da parte dei titolari del trattamento avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti cartacei nel rispetto delle adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza del trattamento previste dalla normativa del Regolamento UE 679/16 (art. 32). La natura del conferimento dei dati previsti non è facoltativa bensì obbligatoria. Si precisa che un eventuale rifiuto al conferimento dei dati comporta l'impossibilità di dare seguito alla procedura. L'interessato potrà far valere i propri diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16 (diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto di cancellazione, diritto di limitazione di trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione o limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione). Il Titolare del Trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del Regolamento UE 679/16 è il Comune di Andria con sede in Piazza Umberto I, 76123 Andria - BT, che conserverà i dati acquisiti esclusivamente per il periodo indicato dalle normative che regolano le proprie attività istituzionali. Tutti i dati personali, dei quali l'Amministrazione verrà in possesso in occasione del presente procedimento, verranno trattati nel rispetto del "Regolamento Generale sulla Protezione dei dati UE 2016/679" (di seguito GDPR 2016/679). Ai sensi dell'art. 28 del GDPR 2016/679, l'Amministrazione considera il soggetto partner individuato alla stregua del presente avviso, nella persona del legale rappresentante, responsabile del trattamento dei dati personali.



ART. 24 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 si informa che il responsabile del procedimento è la dott. ssa Maria Losito

ART. 25 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si applicano, in quanto compatibili, le norme richiamate nella premessa.

ALLEGATO 1 – FORMAT Domanda di partecipazione e dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;

ALLEGATO 1bis– FORMAT Dichiarazione partecipazione forma aggregata

ALLEGATO 2– FORMAT Proposta Progettuale

IL RUP

Dott.ssa Maria Losito

IL DIRIGENTE

Dott. ssa IRENE TURTURO